



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE**

- ai sensi dell'art. 11 della legge 9 Dicembre 1998 n° 431 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- ai sensi del D.L. n. 4/2004;
- ai sensi delle deliberazioni G.R.T. 851/2025 e n. 154 del 16/02/2026 (con la quale sono state approvate delle modifiche all'allegato A della delibera G.R.T. n. 851 del 23/6/2025);
- ai sensi della deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 08/05/2026;

secondo quanto previsto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, **possono fare domanda tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati**

Art. 1 Requisiti per l'ammissione al Bando

A pena di esclusione, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Castellina in Chianti;
2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
3. Contratto di locazione:

- a) essere in possesso di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 2/2019), adibito ad abitazione principale, **corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali.

Il contratto deve essere regolarmente registrato ed in regola con la tassa annuale sui contratti di locazione o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca", intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.

Al termine del periodo contrattuale, in caso di rinnovo tacito, dovrà essere prodotta l'attestazione del pagamento della tassa annuale sui contratti di locazione, fatta salva l'adesione del locatore alla cosiddetta "cedolare secca"; in questo ultimo caso e solo a partire dal secondo rinnovo contrattuale tacito, dovrà essere prodotta apposita certificazione dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti del presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2026;

Il requisito della titolarità del contratto non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con il proprietario dell'immobile. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare anche contratti intestati a soggetti non facenti parte del nucleo familiare del richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

- b) essere in possesso di un contratto di locazione per alloggi a canone concordato di proprietà del comune di Castellina in Chianti, con i requisiti di cui alla precedente lettera a), con valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026 (€ 16.114,80). L'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE in questo caso non dovrà essere inferiore al 14%.



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

4. Non essere titolare, il richiedente e tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Castellina in Chianti. La distanza si calcola dalla tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.T.R. N. 2/2109;
5. Non essere titolare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi gli alloggi dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a €. 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valori Immobili all'Estero);
6. Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - titolarità di pro – quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;
7. valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
8. non superamento del limite di €. 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 e 7;
9. essere in possesso della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica/Attestazione ISE/ISEE, compilata ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., completa di attestazione ISEE/ISEE rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, sottoscritta entro i termini di validità del bando. Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente, in possesso, comunque, della Dichiarazione Sostitutiva Unica, non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà cura dell'ufficio verificare direttamente con l'INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di gg. 10 dalla data di scadenza del bando di concorso. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui tale documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni (eventuali variazioni del nucleo familiare intervenute nel corso del 2026 comportano, pena l'esclusione della domanda, l'aggiornamento della certificazione ISE/ISEE eventualmente predisposta in precedenza).
10. avere un ISE il cui importo, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, non sia superiore **ad Euro 32.724,49**;
11. avere valori ISE o ISEE, calcolati ai sensi del DPCM 159/2013, ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026 (€. 16.114,80).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso fra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026 di €. 16.114,80 e l'importo di €. 32.724,49;

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP)

12. Non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, (es. i contributi previsti per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole, o quelli previsti nell'ambito del progetto "Giovani sì – Misure



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani. Qualora questo contributo sia stato percepito sarà scomputato dall'importo del contributo teorico erogabile per la stessa annualità).

13. Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (A.D.I.), il contributo sarà erogato solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione;

Art. 2 Reddito e Canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE **sottoscritta entro i termini di validità del bando**, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del già citato **DPCM 159/2013** e ss.mm.ii.

Le attestazioni ISEE, verranno direttamente acquisite negli archivi INPS dal Comune, successivamente alla scadenza del Bando, e, qualora dagli accertamenti eseguiti sulle stesse, risultassero non regolari, non potranno, ai fini della partecipazione al presente Bando, essere modificate o rettifiche salvo che le irregolarità riscontrate non siano dovute ad errori materiali del CAAF da documentarsi adeguatamente dal CAAF stesso.

Per gli studenti universitari la attestazione ISE/ISEE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico;

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" oppure "ISE inferiore al canone di locazione" è possibile soltanto in presenza **di apposita relazione da parte del competente ufficio della Società della Salute Senese, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione.**

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;

2. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari o in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 Nucleo familiare di riferimento

1. Il nucleo familiare presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda deve essere quello di cui al D.P.C.M. 7 Maggio 1999 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 4 Autocertificazione dei requisiti

1. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 punti 1 – 2 – 3 – 4 del presente bando e delle condizioni previste ai fini dell'inserimento in graduatoria di cui al successivo art. 7.

Art. 5 Documentazione

1. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.
2. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) Copia del contratto di locazione;
 - b) Copia del versamento dell'ultima imposta di registro annuale corrisposta o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 23/2011;
 - c) Nel caso in cui il richiedente rientra nella fascia ISEE 0 o ISE inferiore all'importo del canone di locazione, certificazione che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione (allegato 1A all'avviso pubblicato);
 - d) Per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

U.C. dei servizi Socio-Educativi dei Comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni Tel. 0577 306602/306633-0577/742329

www.comune.monteriggioni.si.it email maroni@comune.monteriggioni.si.it



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 6 Articolazione delle graduatorie

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art.1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A), in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE;

Art. 7 Formazione e pubblicazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

1. Istruttoria delle domande

Il Comune, mediante l'apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

2. Formazione della graduatoria generale

Il Comune, tra il 5 e il 9 ottobre 2026, procede all'adozione della graduatoria provvisoria; la medesima sarà contestualmente pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Il richiedente il beneficio è tenuto a verificare l'esito della propria domanda.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

Non è prevista nessun'altra forma di comunicazione in ordine all'esclusione delle istanze presentate.

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti, pervenuti entro i termini di cui sopra, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza del bando e dichiarate nella domanda, dopo di che formula la graduatoria generale definitiva. La graduatoria definitiva, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi

Al fine di conciliare la corretta individuazione del richiedente il beneficio, nonché la tutela del diritto alla privacy (Reg. UE n. 679/2016), l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi sarà formulata tramite pubblicazione del numero di protocollo della domanda presentata.

Art. 8 Durata ed entità del contributo

1. Il contributo è erogato secondo i requisiti ed i criteri determinati dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii..
3. Il contributo teorico è così determinato:
 - a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
 - b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
4. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
5. **Il budget disponibile ai fini dell'erogazione del contributo finale è determinato:**
 - a. *da risorse proprie dell'Amministrazione Comunale;*
 - b. *da trasferimenti per risorse regionali;*
6. L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui le risorse stanziare nel bilancio di previsione 2026 non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, si riserva di applicare per le fasce A e B la riduzione in misura percentuale alle risorse disponibili; **pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.**
7. Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2026 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.
8. Non verranno erogati contributi **teorici** di entità inferiore ad € 200,00.
9. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di decurtare dal contributo affitto spettante eventuali crediti vantati nei confronti di quei beneficiari e/o nei confronti dei componenti il nucleo familiare non in regola con il pagamento dei servizi scolastici.



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 9 Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2026 – 31 Dicembre 2026.
2. Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, delle copie dei bonifici che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2026.
3. A questo proposito ai fini della corretta rendicontazione dovrà essere inderogabilmente prodotta, **entro il 31 gennaio 2027**, la documentazione attestante il corretto pagamento del canone di locazione che dovrà essere effettuato **tramite bonifico bancario o postale effettuato dal beneficiario del contributo su conto corrente intestato al locatore**; La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.
4. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:
 - a) *se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;*
 - b) *se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.*
5. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
6. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.
7. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
8. E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
9. La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.
10. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.
11. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.
12. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.
13. L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.
14. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 10 Erogazione del contributo a terzi

1. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima;
2. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre 2026, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore, i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2026. Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest'ultimo caso rendersi disponibile a concordare un pagamento rateale per il rimanente importo non corrisposto dal conduttore, impegnandosi in ogni caso a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del Bando Contributo affitti per l'anno successivo.

Art. 11 Termine e modalità di presentazione delle domande

1. Per la presentazione delle domande il periodo è fissato **dal 15/07/2026 al 25 agosto 2026**.
2. Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate e presentate a pena di esclusione, esclusivamente in modalità on line collegandosi al sito del Comune di Castellina in Chianti [Comune di](http://www.comune.monteriggioni.si.it)



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Castellina in Chianti nello sportello telematico sezione servizi sociali / Chiedere il contributo per il sostegno all'affitto/ Accesso al contributo regionale per il sostegno all'affitto e accedi al servizio oppure cliccando nel link https://sportellotelematico.comune.castellina.si.it/action%3Ar_toscan%3Afondosostegnoaffitti
Per accedere alla suddetta pagina web è necessario essere in possesso dell'identità digitale SPID, o delle credenziali CIE (carta identità elettronica) o del pin della CNS (Carta nazionale servizi).

E' possibile usufruire di assistenza nella compilazione delle domande contattando il settore socio educativo del Comune di Castellina in Chianti – al numero telefonico 0577742329 - 0577306633 o scrivendo una e-mail all'indirizzo istruzione@comune.castellina.si.it per prenotare un appuntamento;

*Al momento in cui la domanda è conclusa e inviata tramite la procedura on line, viene trasmesso all'indirizzo e-mail il numero di protocollo dell'istanza, che identificherà la stessa al momento della pubblicazione delle graduatorie.
Le istanze presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.*

Art. 12 Motivi non sanabili di esclusione delle domande

1. Sono motivi non sanabili di esclusione della domanda:
 - L'istanza solo iniziata e non inviata o inviata successivamente alla scadenza dell'avviso;
 - Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE redatta successivamente alla data di scadenza del bando;
 - Rinnovo annuale del contratto effettuato in ritardo e successivamente alla data di scadenza del bando

Art. 13 Controlli e sanzioni

1. L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.
2. Fatta salva la facoltà di procedere a controlli preventivi e/o successivi utili a verificare la congruità delle istanze presentate, con conseguente segnalazione alla Guardia di Finanza di quelle palesemente incongrue, con il presente avviso si prevedono controlli a campione delle domande ammesse a beneficio, prevedendo fra l'altro, per i cittadini extracomunitari la presentazione della certificazione delle autorità del paese d'origine, anche dell'Ambasciata o Consolato, in lingua italiana o tradotta in Italiano nelle forme di legge, che attestino che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi nel Paese di origine;
3. Qualora dal controllo emergano dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi, fatta salva la comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/1990, si procederà al rigetto dell'istanza **o, qualora il beneficio fosse già stato concesso, al recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali**, alla segnalazione alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316/ter ed alla comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78 compresa tra €. 500,00 ed €. 5.000,00.
4. Qualora dal controllo emergano irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità e derivanti in maniera palese da errore scusabile e che comunque non incidono sul beneficio concesso, l'Amministrazione procederà alla concessione del beneficio fatta salva la segnalazione alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle sanzioni di cui al citato art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; ai fini della sanatoria, il responsabile del procedimento darà notizia all'interessato di tale irregolarità richiedendo chiarimenti o documenti integrativi.
5. In caso di attivazione del procedimento di controllo viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare:
 - la contraddittorietà rilevata fra i dati dichiarati in via sostitutiva nella D.S.U. e quanto acquisito dalle banche dati in disponibilità dell'Amministrazione.
 - la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato (presentando elementi concreti, specifici e dettagliati) e la sufficienza economica necessaria, tenuto conto anche dell'eventuale presenza del canone di locazione.



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 15 Responsabile del Procedimento amministrativo

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/90 Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo al presente bando è il Responsabile dell'U.C. Servizi Educativi e Sociali dei Comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni, Dott. Carlo Maroni – **tel. 0577306602.**

Art. 16 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 e ss.mm.ii., al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999, il D.L. 4/2004, le D.G.R.T. 851/2025, deliberazione G.C. 116/2025.

Castellina in Chianti, 14 luglio 2026

Il Responsabile
dell'UFFICIO COMUNE
dei Servizi Educativi e Sociali

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

PER IL SERVIZIO: CONTRIBUTO LOCAZIONE e TRATTAMENTI INTERNI ALL'ENTE SUI DATI RACCOLTI DAI SERVIZI AL PUBBLICO

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Castellina in Chianti, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni:

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, telefono, cellulare); I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento del servizio. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti - di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all'art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell'esattezza dei dati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante email a:

Titolare: COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI – Viale Rimembranza n. 14 – mail: istruzione@comune.castellina.si.it PEC: comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it

DPO (responsabile protezione dei dati) Flavio Corsinovi: rdp@consorzioiterrecablate.it - rdp@pec.consorzioiterrecablate.it – 0577/049440.